

Tribunale di Milano – Sez. Lav. – 16 dicembre 2015 n. 3460

“Si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18.07.2012 della L. 92 del 2012 che ha modificato la tutela reale di cui all’art 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori). Sicché si deve ritenere che da tale data i lavoratori, seppur dipendenti da azienda sottoposta all’art. 18 SL, potessero incorrere, per la durata della relazione lavorativa, nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”.

La sentenza citata, resa a seguito dell’entrata in vigore della Legge Fornero, costituisce il primo arresto giurisprudenziale sul tema della decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro, a seguito della riscrittura dell’art. 18, dapprima con la L. 92/12, e quindi, a *fortiori*, con l’entrata in vigore del *Jobs Act*.

In attesa di un intervento legislativo sul punto, i primi contributi della dottrina, confortata dal *decisum* del Tribunale di Milano, vanno nella direzione del superamento della tradizionale differenziazione, quanto al *dies a quo* del termine di prescrizione, tra piccole aziende e datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti.

Anche per questi ultimi, la prescrizione inizierebbe dunque a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più dalla maturazione dei singoli crediti.

La sentenza è pubblicata in “*Il Lavoro nella Giurisprudenza*”, IPSOA, n. 3/2016.